

SuperYacht

international

DESIGNER
CRISTIANO GATTO
ANDREA VALLICELLI

CANTIERI
LUSBEN KEEL PIT INSPECTION

TECNICA
L'ELICA TOROIDALE
I CATAMARANI

AMER F100 GLASS CABIN

n. 83-Autunno 2024 - Euro 7,00 - P.I. 26/08/2024

TRIMESTRALE

40983



9 772035 587009

BENETTI MOTOPANFILO
37M M/Y LEGEND
MISHI YACHTS 88

LA DICHIARAZIONE VALUTARIA

LEGGI E DECRETI

INDOGANA

La normativa Europea e nazionale prevedono precisi obblighi dichiarativi per le movimentazioni di denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione europea che si applicano anche nel caso in cui il passaggio del confine avvenga nell'ambito del traffico marittimo, crocieristico e anche della nautica da diporto. Pertanto, tale obbligo dovrà essere rispettato da chiunque provenga da un paese/porto extra UE a prescindere dal fatto che la bandiera sia di un paese comunitario o extra europeo.

La normativa (l'art. 3 del Reg. (UE) 2018/1672 e l'art. 3 del D.lgs. 195/2008) prevede l'obbligo per chiunque entri o esca dal territorio doganale e trasporti valuta per un valore pari o superiore a 10.000 euro, di effettuare una dichiarazione valutaria presso l'ufficio doganale competente in base al punto di entrata o uscita. Per quanto attiene le unità da diporto il valore di 10.000 euro si applica a ciascun ospite a bordo indicato nella così detta "guest list", oltre all'entità della cassa nave, e non unitariamente per tutta la valuta complessivamente presente a bordo.

Per quanto riguarda il traffico marittimo si deve inoltre considerare che l'obbligo di dichiarare alla Dogana le valute a bordo per importi di valore superiori a 10.000 euro, non sussiste solo in caso di imbarco o di sbarco della valuta, bensì sussiste anche nel caso in cui il denaro contante risulti già presente a bordo nel primo porto unionale di arrivo o di partenza, ovvero in rada dopo l'attraversamento del limite delle acque territoriali.

È consentito presentare la dichiarazione valutaria sia consegnandola in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici di confine (o limitrofi), che in questo caso rilasciano una copia con attestazione di ricevimento, sia trasmettendola telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera.

Come chiarito dalla recente circolare n. 15/2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) pubblicata il 29 maggio 2024, in attesa che venga effettivamente adottato uno specifico sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie in questione, e al fine di agevolare i soggetti tenuti all'obbligo dichiarativo, ha fornito alcuni utili chiarimenti applicabili (anche alle unità da diporto) nell'ipotesi in cui il denaro contante presente a bordo (sia nelle così dette casse di bordo, sia nella disponibilità dei passeggeri) non venga materialmente sbarcato o imbarcato.

Oggi quindi, sebbene non sia stato ancora istituito il sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie previsto dalla legge, a seguito dei chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane, in alternativa alla modalità di presentazione mediante consegna fisica della dichiarazione al momento dell'arrivo nel primo porto unionale, è consentito ai soggetti obbligati nell'ambito del traffico marittimo (comandanti, armatori delle unità da diporto, ovvero i soggetti da questi delegati tra cui gli agenti raccomandatari marittimi, nonché ogni altro passeggero presente a bordo dei suddetti mezzi), presentare la dichiarazione valutaria a mezzo PEC - posta elettronica certificata - presso l'Ufficio delle Dogane competente per territorio prima dell'attraversamento della frontie-

ra. Come detto però, questa possibilità è riconosciuta solo nel caso in cui il denaro non venga imbarcato o sbarcato, ove diversamente, la dichiarazione deve ancora necessariamente essere presentata fisicamente in dogana.

In relazione alla sola fattispecie in cui il denaro venga imbarcato o sbarcato, dove potrebbe accadere che non sia presente un Ufficio delle Dogane nel porto di imbarco o di sbarco o nell'ipotesi in cui l'ufficio delle Dogane sia chiu-



so al momento dell'arrivo, l'Amministrazione ha previsto la possibilità di anticipare la dichiarazione a mezzo PEC all'Ufficio territorialmente competente per la registrazione. In tali ipotesi, una volta inviata telematicamente la dichiarazione, questa dovrà comunque essere consegnata presso l'Ufficio di destinazione, o quello limitrofo entro il primo giorno utile successivo all'arrivo o antecedente alla partenza per il suo definitivo deposito e completamento. La ricevuta della PEC potrà essere esibita nel caso di un controllo delle Autorità nelle more della registrazione della dichiarazione cartacea presso l'ufficio competente.

Per quanto attiene la cassa di bordo in dotazione al comandante dell'Unità da diporto, alla dichiarazione valutaria dovrà essere allegato un prospetto contabile riepilogativo dal quale

sia possibile verificare, in caso di controllo, la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione valutaria con le movimentazioni contabili registrate. Non è invece necessaria la produzione del prospetto contabile per le unità da diporto laddove il denaro contante sia trasportato da ospiti presenti a bordo.

Alla dichiarazione deve essere allegata, altresì, copia del documento di identità del soggetto dichiarante, anche laddove la trasmissione della documentazione sia effettuata da parte di un soggetto delegato (es. agente raccomandatario marittimo).

Ezio Vannucci

Dottore commercialista

Partner Moores Rowland Partners STP

e.vannucci@mooresrowland.it

